



**UNIONE EUROPEA**



**REGIONE PUGLIA**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**ALLEGATO C**

alla D.A.G. n. .... del .....

**REGIONE PUGLIA  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE  
ED AMBIENTALE**

**Programma Sviluppo Rurale  
FEASR 2014-2020**

**MISURA 10  
Pagamenti agro-climatico-ambientali  
Art. 28 REG. (UE) N.1305/2013**

**Sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali**

**Operazione 5 - Tutela della biodiversità zootecnica**

**Bando 2017 per la presentazione delle Domande di Sostegno**

## Indice

1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE.....	3
2. SOGGETTI BENEFICIARI .....	4
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	4
4. TIPOLOGIA E DURATA DEGLI IMPEGNI .....	5
5. ENTITA' DEGLI AIUTI .....	6
6. CRITERI DI PRIORITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	7
7. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	7
7.1 Domanda di Sostegno .....	7
7.2 Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal bando .....	7
7.3 Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo le priorità previste dal bando ...	8
7.4 Controlli di Ammissibilità .....	8
7.5 Comunicazioni di Ammissibilità .....	9
8. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI.....	9
8.1. Gestione delle domande di pagamento.....	9
8.2. Liquidazione degli aiuti .....	9

## 1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

La Regione Puglia attraverso la tutela delle razze autoctone in pericolo di estinzione, intende non solo contribuire alla realizzazione di un migliore equilibrio degli ecosistemi, ma anche incrementare la valorizzazione delle produzioni tradizionali, molto spesso legate proprio all'allevamento di tale tipologia di animali. Inoltre, mantenere la variabilità genetica consente di limitare la consanguineità e di aumentare le doti di rusticità degli animali con conseguente maggiore resistenza alle malattie e minore impatto sulle risorse ambientali.

La conservazione della diversità genetica e la valorizzazione della biodiversità contribuiscono a riqualificare la vocazionalità dei territori e a migliorare la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

L'operazione concede un sostegno per la salvaguardia delle razze autoctone, in pericolo di estinzione, con l'obiettivo di mantenere ed aumentare la consistenza numerica delle stesse.

Ai sensi dell' art. 7, comma 3, del Reg. (UE) n. 807/2014, per le razze locali ritenute minacciate di abbandono devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all'interno di Libri Genealogici o Registri anagrafici delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti;
- che il numero, nonché la condizione a rischio delle specie elencate, siano certificati da un competente organismo scientifico, debitamente riconosciuto;
- che un organismo specializzato, debitamente riconosciuto, registri e mantenga aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;
- che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

Le specie, le razze ed i relativi Organismi competenti sono già stati identificati, secondo i suddetti criteri, con le relative informazioni e riportate nella seguente tabella 1 del paragrafo 8.2.10.3.5.10 della scheda di operazione 10.1.5

**Tabella 1 (Razze locali minacciate di abbandono e numero di esemplari femmine da riproduzione interessati a livello nazionale e regionale):**

Razza	Libro genealogico/Registro anagrafico	Organismo di tutela e gestione della razza	Numero totale capi	Numero fattrici
Pecora Altamura	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA - Associazione Nazionale Pastorizia)	667	594
Pecora Gentile di Puglia	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA - Associazione Nazionale Pastorizia)	2822	2514
Pecora Moscia Leccese	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA - Associazione Nazionale Pastorizia)	738	641
Capra Garganica	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA - Associazione Nazionale Pastorizia)	1552	1457
Asino Martina Franca	Registro Anagrafico	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)	692	586
Cavallo Murgese	Libro Genealogico	ARA (Libro genealogico c/o AIA)	5715	2966

## 2. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari e le relative forme giuridiche, previsti dal PSR Puglia 2014-2020 per la Sottomisura 10.1 Operazione 5 sono così rappresentati:

Tipologie di Beneficiario	Forme giuridiche
a) Agricoltore ai sensi dell'art.4, comma 1 lett. a), del Reg. (UE) n.1307/2013	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persona fisica (CUAA);</li><li>2. Imprenditore Agricolo Singolo (ditta individuale);</li><li>3. Società di Persone, Società di Capitali, Cooperative agricole di conduzione;</li><li>4. Enti (Enti pubblici, Enti di gestione dei Parchi nazionali istituiti ai sensi della Legge 694/91 e di quelli regionali istituiti ai sensi della L. R. n.19/97).</li></ol>
b) Associazioni di Agricoltori, come definite dalla lettera ah) del paragrafo 8.1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Organizzazioni di Produttori e le loro Associazioni, riconosciute ai sensi della normativa vigente;</li><li>2. Gruppi definiti all'art. 3, c. 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i Consorzi di Tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente;</li><li>3. Gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013 compresi i Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del DLgs 61/2010 ove pertinente;</li><li>4. Reti di imprese, gruppi o organismi costituite in ATI o ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.</li></ol>

## 3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I Requisiti di Ammissibilità applicabili a livello di DdS sono correlati alla tipologia di operazione 10.1.5, sia per l'adesione come Agricoltore Singolo che come Associazione di Agricoltori.

I beneficiari devono possedere, alla data del 15 Maggio 2017, e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal D.M. n.162 del 12/01/2015;
- b) Detenzione di animali appartenenti alle razze locali in pericolo di estinzione, di cui alla precedente tabella 1, iscritte al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico, secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo 5;
- c) Le UBA dichiarate in domanda e richieste a premio devono essere identificabili dal Registro di Stalla e dai Registri Anagrafici e/o Libri Genealogici, nonché dalle Banche Dati informatizzate per le specie di cui sono disponibili;
- d) Gli animali devono essere allevati nel territorio regionale, secondo quanto riportato nel Registro di Stalla

#### 4. TIPOLOGIA E DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni assunti con la DdS e con le successive DdP Conferma Impegni sono correlati all'adesione all'Operazione 10.1.5, in qualità di Agricoltore Singolo o Associazione di Agricoltori.

Ai fini dell'erogazione dei premi della tipologia di Operazione 10.1.5 sono previsti i seguenti impegni, per una durata di 5 (cinque) anni successivi alla presentazione della DdS:

- a) Indicare, nella DdS e nelle successive DdP Conferma Impegni, per ciascuna razza, il numero di UBA oggetto di impegno e che saranno oggetto di sostegno nell'arco del quinquennio;
- b) Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3 per tutta la durata dell'impegno;
- c) Mantenere in azienda, per almeno 5 anni, il numero delle UBA dichiarato in DdS, tale numero non dovrà diminuire nell'arco del periodo di impegno;
- d) Allevamento degli animali, così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici;
- e) Rendere identificabili gli animali secondo quanto definito all'interno delle norme tecniche dei relativi registri anagrafici; in ogni caso, è necessario che le UBA dichiarate in domanda siano quelle effettivamente presenti in azienda;
- f) Obbligo di presentazione delle successive DdP annuali per la conferma degli impegni in corso.

Inoltre il beneficiario degli aiuti, a seguito del provvedimento di concessione, dovrà richiedere l'iscrizione al *Registro Regionale* ai sensi del comma 2 art.5 della Legge Regionale 11/12/2013 n.39 "*Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico*", secondo le modalità ed i termini che saranno definiti dalla Regione Puglia.

Si specifica, inoltre, che gli impegni vanno mantenuti anche nel caso di trasferimento di titolarità dell'allevamento, nel corso dei cinque anni, mediante atto scritto da parte del subentrante, salvo i casi di forza maggiore elencati al paragrafo 13 dell'ALLEGATO A "*Disposizioni di carattere generale – Sottomisura 10.1*".

La consistenza iniziale dell'allevamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione delle somme corrisposte e dei relativi interessi legali maturati, relativamente al numero di UBA sottratto agli impegni.

E' comunque possibile sostituire i capi allevati, entro e non oltre 6 mesi dall'evento che produce perdita, con capi equivalenti della medesima razza aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

Le variazioni dei capi della stessa razza a parità di UBA devono essere notificate alla Regione Puglia entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta variazione. Per i capi che subentrano è necessario, altresì, presentare il relativo certificato di appartenenza alla razza.

I suddetti impegni, pertinenti per la specifica tipologia di operazione saranno oggetto di controllo, nell'ambito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a quanto previsto dal Reg. (UE) n.809/2014.

Il rispetto dei suddetti impegni dà diritto al pagamento dei premi previsti e descritti al successivo paragrafo Entità degli Aiuti.

## 5. ENTITA' DEGLI AIUTI

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per UBA in base agli impegni della specifica tipologia di Operazione 10.1.5., relativamente alle specie/razze animali interessate, come riportato in tabella 2.

**Tabella 2 – Entità dei premi annui per razza**

Specie/Razza	Premio (euro/UBA/anno)
Pecora Altamura	200,00
Pecora Leccese	121,00
Pecora Gentile di Puglia	200,00
Capra Garganica	200,00
Asino di Martina Franca	200,00
Cavallo Murgese	200,00

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dall'allevamento di una razza locale da preservare rispetto ad una analoga razza standard di riferimento.

I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "*Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno*".

Il calcolo del sostegno, per le razze ovine e caprine da salvaguardare, si basa sul confronto tra i risultati economici legati all'allevamento delle razze locali da preservare e quelli di analoghe razze standard di riferimento, allevate secondo le norme della condizionalità (CGO, BCAA) e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale. I dati utilizzati per il calcolo sono stati reperiti attraverso interviste dirette agli allevatori e dalle banche dati dell'ASSONAPA. Trattandosi di allevamenti, la metodologia basata sul confronto tra margini lordi, ha tenuto conto di evidenti specificità che vengono di seguito precisate.

*Per gli ovini e i caprini:*

Le differenze nel valore della produzione sono dovute al fatto che le razze da salvaguardare, sia per quanto attiene la produzione di latte che di carne, sono sicuramente meno produttive. Sul fronte delle uscite, le differenze sono legate sia alle spese di alimentazione, che nelle razze di interesse sono più basse in quanto meno legate alla somministrazione di mangimi concentrati e integratori - esse devono essere allevate in modo estensivo – che alle maggiori spese specifiche. Nel dettaglio all'interno di questa categoria sono state contabilizzate le spese per l'iscrizione al Registro anagrafico e le spese per la gestione dei gruppi di monta.

*Per gli equidi:*

Il calcolo del premio non ha tenuto conto della produzione, in quanto non è stato possibile individuare delle razze di riferimento. Considerando che le due razze interessate, di fatto, non producono beni concreti, in quanto vengono allevate esclusivamente per le attività di diversificazione delle aziende agricole o a interessi culturali legati al territorio di riferimento. Per tali riflessioni, gli allevatori sono costretti, al momento della nascita dei singoli individui appartenenti alle suddette razze, a dichiararli "*animali da vita*", il che impedisce una loro, seppure a fine carriera, destinazione al macello. Il calcolo del premio, quindi, è stato basato esclusivamente sulle maggiori spese che gli allevatori devono sostenere in ragione del mantenimento in purezza degli individui che intendono allevare. Esse sono riconducibili alla quota associativa da pagare annualmente per l'iscrizione al Libro Genealogico per il cavallo ed al Registro anagrafico per l'asino ed al trasporto, nonché al soggiorno, delle fattrici nelle aziende in cui sono presenti gli stalloni

idonei alla monta che garantiscano il mantenimento in purezza degli individui allevati.

Ai fini della valutazione del rischio del doppio finanziamento (no double founding), all'interno del suddetto Allegato 8, non si rilevano sovrapposizioni con altri premi erogati con la Domanda Unica e, pertanto, i premi previsti non subiscono alcuna decurtazione.

## **6. CRITERI DI PRIORITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n.1305/2013 non è prevista l'applicazione di criteri di selezione e/o di priorità per la tipologia di operazione 10.1.5.

Unicamente in caso di insufficienza di fondi del bando rispetto alla numerosità delle DdS ed agli aiuti richiesti, sarà applicata la priorità in ordine crescente di carico di bestiame (U.B.A.) detenuto ed oggetto di sostegno alla data di presentazione della DdS.

## **7. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti della tipologia di Operazione 10.1.5, e le modalità di presentazione delle DdS e DdP si articolano nelle fasi di seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo Aziendale, con i dati degli allevamenti oggetto di richiesta di sostegno, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'ALLEGATO A *“Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1”*:

### **7.1 Domanda di Sostegno**

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN secondo le modalità ed i termini precisati nel paragrafo 7 dell'ALLEGATO A *“Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1”*.

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, secondo le funzionalità disponibili sul portale SIAN, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS per la tipologia di Operazione 10.1.5.

La DdS è unica per tutti i capi oggetto di richiesta di sostegno ed assoggettati agli impegni della tipologia di operazione.

Il possesso dei requisiti previsti dal bando deve sussistere alla data del 15 maggio 2017.

Il possesso dei requisiti di accesso alla tipologia di Operazione 10.1.5 e le condizioni che determinano l'attribuzione delle priorità del bando, saranno verificati, in fase di istruttoria della DdS, sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it).

Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della DdS, insieme al titolare della DdS, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.

Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti, comporta l'esclusione dall'elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo paragrafo 7.3, determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive fasi istruttorie.

### **7.2 Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal bando**

Concluse le fasi di rilascio delle DdS vengono elaborati i dati relativi agli importi complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle richieste rispetto alla disponibilità dei fondi del bando.

In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle DdS presentate vengono ulteriormente implementati ed elaborati controlli informatizzati specifici, nell'ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN, ed eventualmente del portale regionale (SIT Puglia e/o <http://svilupporurale.regione.puglia.it>), finalizzati all'attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti dal bando.

### **7.3 Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo le priorità previste dal bando**

Concluse le operazioni informatiche di cui al precedente punto 7.2, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti. In caso di richieste di sostegno in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria del bando, tale elenco sarà formulato quale graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con elenco delle ditte secondo i criteri di selezione e priorità previsti dal bando.

Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l'allegato elenco, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale [www.svilupporurale.regione.puglia.it](http://www.svilupporurale.regione.puglia.it).

La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

### **7.4 Controlli di Ammissibilità**

I controlli di ammissibilità delle DdS sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, eseguiti con procedure di istruttoria semi-automatizzata, che vengono implementate secondo specifiche tecniche definite e concordate tra la Regione Puglia e l'OP Agea.

#### **7.4.1. Istruttoria**

Le procedure di istruttoria sono finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle DdP di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3.

Relativamente ai requisiti di ammissibilità connessi alle specie/razze e relativi capi dichiarati in DdS, le verifiche di ammissibilità saranno effettuate sulla base del Registro di Stalla e dei Registri Anagrafici e/o Libri Genealogici, nonché delle Banche Dati informatizzate per le specie di cui sono disponibili. In tale fase si verificano, inoltre, i requisiti relativi alle priorità stabilite dal precedente paragrafo 6.

Tali controlli di ammissibilità riguardano tutte le DdS rilasciate e consistono nell'esecuzione di controlli sia informatizzati che documentali, in base ai requisiti di ammissibilità previsti dal bando e correlati a quanto dichiarato nella DdS per l'annualità 2017.

Nel corso di esecuzione di questa fase la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione probante il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che:

- non è possibile verificare con i controlli automatizzati;
- a seguito dei controlli automatizzati sono risultati negativi.

#### **7.4.2. Valutazione esiti dei controlli:**

In termini generali, il flusso procedurale di gestione delle DdP procede in modo differenziato in funzione dell'esito dei suddetti controlli:

- **Esiti completamente Positivi** → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea;
- **Esiti parzialmente positivi** → vengono disposti eventuali controlli amministrativi supplementari → comunicazioni al beneficiario circa la richiesta di eventuale documentazione probante → acquisizione documentazione → verifica della documentazione e completamento



controlli di ammissibilità → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea;

- **Esiti Negativi** → si procede alla comunicazione al beneficiario della non ammissibilità della domanda di sostegno. Il beneficiario potrà eventuale controdedurre secondo quanto specificato nel paragrafo 15 dell'ALLEGATO A "*Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1*"

### **7.5 Comunicazioni di Ammissibilità**

Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva elenchi distinti per singola operazione, riportanti:

- le domande di sostegno ammissibili agli aiuti;
- le domande di sostegno non ammissibili agli aiuti;
- gli adempimenti conseguenti.

Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data comunicazione all'interessato, da parte dei S.P.A. competente tramite PEC/raccomandata A.R., specificandone le motivazioni.

In caso di insufficiente disponibilità finanziaria rispetto alla numerosità delle DdS ammissibili, tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti della tipologia di Operazione 10.1.5, redatta sulla base dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle priorità previsti dal bando.

Le procedure di gestione DdS e DdP, nonché dei controlli e delle attività istruttorie, saranno disciplinate con l'adozione di apposito *Manuale delle Procedure e dei Controlli*, emesso di concerto con l'OP Agea.

## **8. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI**

### **8.1. Gestione delle domande di pagamento**

A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente punto 7.5 (graduatoria delle domande ammissibili al pagamento degli aiuti), le DdS hanno validità di DdP e vengono sottoposte alle procedure istruttorie secondo quanto stabilito dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

### **8.2. Liquidazione degli aiuti**

La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in seguito alla conclusione delle operazioni istruttorie delle DdP, procede all'elaborazione degli elenchi di liquidazione secondo le procedure fissate dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

I suddetti elenchi di liquidazione vengono inviati all'OP Agea, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l'erogazione degli aiuti ai beneficiari.